



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto PAOLO SALANI

Nato a [redacted] il [redacted]

Residente a [redacted]

Via [redacted]

In qualità di componente del Collegio regionale dei revisori dei conti;

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità;

Visti:

- L'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. disposizioni sull'organizzazione regionale";
- l'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 "Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente"
- gli artt. 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";

dichiara

- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, come indicate dalla citata normativa e richiamate nella scheda informativa allegata;
- di godere dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Si impegna a comunicare eventuali cause sopravvenute di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità.



Firma

SCHEDA INFORMATIVA

COMPONENTE COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 le Pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

CAUSE DI ESCLUSIONE ED INCOMPATIBILITÀ

Art. 11 della legge regionale 18/ 2012, n. 18

“1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.”

INCOMPATIBILITÀ

Art. 4 L.R. n. 24/1994

“1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.”

INCANDIDABILITÀ

Artt. 7, 15 e 16 D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 *(Vedi allegato)*

“CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 15 - Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

ALLEGATO

Elenco dei reati che comportano l'incandidabilità alle elezioni regionali ex art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

Lett. a)	Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso)		
	Art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)		
	Art. 73 DPR 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)		
	Delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti ¹		
	Per il delitto di favoreggiamento personale o reale ² commesso in relazione a taluno dei predetti reati		
Lett. b)	Art. 51, comma 3-bis c.p.p.	Delitti ex 416, co. 6 c.p. (Associazione per delinquere)	- 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - 601 c.p. (Tratta di persone) - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) - art. 12, co. 3 bis D.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina)

¹ Indicativamente artt. 695 e ss. c.p., L. 895/1968 e L. 110/1975

² Cfr. artt. 378 e 379 c.p.

	Delitti ex 416, co. 7 c.p. (Associazione per delinquere)	- 600-bis c.p. (Prostituzione minorile) - 600-ter c.p. (Pornografia minorile) - 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico) - 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) - 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) - 609-bis c.p. (Violenza sessuale) - 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne) - 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne) - 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo)
--	--	--

		- 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)
	Delitti ex 416 c.p. (Associazione per delinquere)	- 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) - 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - 601 c.p. (Tratta di persone) - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) - 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso) - 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
	Delitti commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso	
	Delitti ex art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	
	Delitti ex art. 291-quater DPR 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	
	Delitti ex art. 260 D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	

	Art. 51, co. 3quater c.p.p.	Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo ²
Lett. c)	314 c.p. (Peculato)	
	316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)	
	316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	
	316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	
	317 c.p. (Concussione)	
	318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)	
	319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	
	319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	
	319-quater, co. 1 c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	
	320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	
	321 c.p. (Pene per il corruttore)	
	322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	
	322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	
	323 c.p. (Abuso d'ufficio)	
	325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)	
	326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)	
	331, co. 2 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)	
	334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)	

² Indicativamente DL 625/1979, DL 374/2001, DL 144/2005

	346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)	
Lett. d)⁴	coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)	
Lett. e)	coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo	
Lett. f)	Coloro che con provvedimenti definitivi sono sottoposti a misure di prevenzione ⁵ in quanto indiziati di appartenere ad associazioni ex art. art. 4, co. 1 lett. a) e b) d.lgs 159/2011	lett. a) ⑦ 416 bis c.p.
		lett. b) ⑦ art. 51, co. 3 bis c.p.p (v. sopra) ⑦ art. 12 quinquies, co. 1 DL 306/1992 (Trasferimento fraudolento di valori)

⁴ Per le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio cfr. artt. 357 e 358 c.p.

⁵ Misure di prevenzione personali (art. 6 d.lgs. 159/2011):

- sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
- divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale

Misure di prevenzione patrimoniali:

- sequestro (art. 20)
- confisca (art. 24)
- cauzione.garanzie reali (31)

